

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1971** (ECLI:IT:COST:1971:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **BENEDETTI**

Camera di Consiglio del **10/03/1971**; Decisione del **25/03/1971**

Deposito del **05/04/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5535**

Atti decisi:

N. 75

## ORDINANZA 25 MARZO 1971

*Deposito in cancelleria: 5 aprile 1971.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 87 del 7 aprile 1971.*

Pres. BRANCA - Rel. BENEDETTI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALAZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1970 dal

pretore di Monfalcone nel procedimento penale a carico di Mandechich Sergio, iscritta al n. 86 del registro 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che il pretore di Monfalcone, con atto 5 febbraio 1970, ha denunciato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge in materia penale), l'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario igiene e sanità, contenente sanzioni relative al trasporto di carni;

che non c'è stata costituzione di parti.

Considerato che l'ordinanza commissariale contenente la disposizione denunciata risulta *ictu oculi* priva di forza di legge, come riconosce lo stesso giudice a quo negando che costituisca esercizio di poteri delegati dal Parlamento o, perfino, legittimo esercizio di potestà regolamentare;

che pertanto l'art. 2 dell'ordinanza non può essere oggetto di esame da parte della Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 dell'ordinanza 30 maggio 1951 dell'Alto Commissario igiene e sanità, sollevata, dall'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALAZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*